

Deliberazione della Giunta Regionale 22 dicembre 2011, n. 6-3182

Deroga del termine di cui all'art. 4 delle "Disposizioni attuative del comma 4 bis dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 inserito dall'art. 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12".

A relazione dell'Assessore Quaglia:

Premesso che il comma 4-bis, dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 (Riorganizzazione societaria dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese e costituzione della Finpiemonte Partecipazioni S.p.a.), inserito dall'art. 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12, per far fronte a temporanee carenze di disponibilità finanziarie di singoli sottoconti alimentati con le somme trasferite dalla Regione, ha autorizzato Finpiemonte S.p.a. ad utilizzare le giacenze di altri sottoconti, posto che le giacenze così utilizzate dovranno essere immediatamente reintegrate;

precisato che la Giunta regionale, con deliberazione n. 8-9465 assunta in data 25 agosto 2008, ha approvato apposite disposizioni attuative del suddetto comma 4-bis, dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 inserito dall'art. 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12;

tenuto conto che con deliberazione della Giunta regionale n. 68-6089 assunta in data 4 giugno 2007 era stato attivato, presso Finpiemonte s.p.a., il "Fondo di anticipazione per i soggetti ammessi a contributo ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di beni e attività culturali", non più attivabile;

vista la DGR n. 16-786 del 11 ottobre 2010 che disponeva la prosecuzione della gestione presso Finpiemonte s.p.a. del "Fondo di anticipazione per i soggetti ammessi a contributo ai sensi delle leggi regionali vigenti in materia di beni e attività culturali", estendendolo inoltre alle attività di promozione turistica e sportiva;

considerata la necessità non più procrastinabile di erogare ai soggetti beneficiari gli attesi contributi la cui erogazione avrebbe potuto far carico al citato ma disattivato "Fondo di anticipazione per i soggetti ammessi a contributo ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di beni e attività culturali";

evidenziato che le somme necessarie per provvedere al reintegro delle disponibilità finanziarie utilizzate nel corso dell'anno 2011 per erogare i contributi di cui al precedente capoverso, verranno messe a disposizione della Direzione regionale competente con il Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012;

ritenuto pertanto necessario derogare, per i contributi in argomento, il termine di cui all'art. 4 delle citate disposizioni attuative del comma 4-bis dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17, posticipandolo al 31 gennaio 2012;

tutto ciò premesso e considerato, la Giunta regionale, unanime,

delibera

di autorizzare, con riferimento ai contributi erogati nell'anno 2011 ai soggetti che avrebbero potuto ricevere il contributo atteso ricorrendo all'utilizzazione del dismesso "Fondo di anticipazione", istituito presso Finpiemonte s.p.a. con DGR n. 68-6089 del 4 giugno 2007 ed esteso con DGR n.

16-786 del 11 ottobre 2010, la deroga del termine per effettuare il reintegro previsto dall'art. 4 delle "Disposizioni attuative del comma 4 bis dell'art. 2 della legge regionale 26 luglio 2007, n. 17 inserito dall'art. 34 della legge regionale 23 maggio 2008, n. 12" di cui alla DGR n. 8-9465 del 25 agosto 2008, posticipandolo, in via eccezionale, al 31 gennaio 2012.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

(omissis)